



Comune di Tiggiano

Provincia di Lecce

c.a.p. 73030 – Tel.: 0833/531351- 531033 – C.F. 81002430759

e-mail: info@comune.tiggiano.le.it

Ufficio Del Sindaco

ORDINANZA N. 10 DEL 02-04-2026

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA 6 STAGIONE A.I.B. 2026 6 MISURE DI PREVENZIONE, DIVIETI E OBBLIGHI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- le condizioni meteorologiche della stagione estiva favoriscono l'insorgenza e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia, con grave rischio per la pubblica e privata incolumità;
- la Prefettura di Lecce ha richiamato i Comuni all'adozione di misure preventive e di pianificazione per la stagione A.I.B.¹ 2026;
- il territorio comunale presenta aree esposte a rischio incendio, anche in prossimità, di insediamenti urbani;

CONSIDERATO CHE:

- a partire da Gennaio 2026, la Prefettura ha diramato note ai comuni per la pianificazione e l'avvio delle attività, preventive di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia 6 Stagione AIB 2026, evidenziando la necessità, di un'azione corale tra enti, forze dell'ordine e privati, attività, che devono essere attuate entro il mese di Maggio e comunque prima dell'inizio della stagione AIB (attività, di pulizia dei fondi rurali, dei terreni incolti e/o abbandonati);

ATTESO CHE annualmente, con D.P.G.R. Puglia, il periodo dal 15 giugno al 30 settembre viene dichiarato di grave pericolosità, per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-Incendio Boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità, di proroghe in funzione dell'andamento meteo-climatico;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante le Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2026 la pericolosità, degli incendi boschivi;

CONSTATATO CHE, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti

¹ Antincendio boschivo

contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità, pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO necessario adottare misure urgenti di prevenzione e riduzione del rischio incendi;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- il D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. in materia ambientale;
- il D. Lgs. n. 1 del 2018 in materia di Protezione Civile artt. 3, 6 e 16;
- il D. Lgs. n. 1 del 2018 in materia di protezione civile che all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti
- il Piano Regionale di Prevenzione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi Boschivi 2023- 2025 approvato con DGR n. 630 del 07/06/2024 e pubblicato sul BURP n. 5 straord. del 7-6-2024;
- il D.P.R. n. 753/80 artt. 52, 55 e 56;
- la L. n. 353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi;
- la L. n. 155 del 08/11/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;
- le L.R. 18/2000, 7/2014, 38/2016, 53/2019, 1/2023;
- il Piano Regionale AIB 2023-2025 (DGR 630/2024);
- il D.P.C.M. 20/12/2001 e art. 3 della L. 353/2000

ORDINA

1. Che per l'anno 2026, il periodo di grave pericolosità è individuato **dal 15 giugno al 30 settembre**, salvo eventuali proroghe regionali;
2. Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità, di incendio, in tutte le aree del Comune² a rischio di incendio boschivo (art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000)³ e/o immediatamente ad esse adiacenti, che è tassativamente vietato:
 - a. Bruciare residui vegetali di qualsiasi tipo;
 - b. Accendere fuochi di ogni genere;
 - c. Far brillare mine o usare esplosivi;

² Il Piano regionale sopra indicato individua e classifica il rischio statico (IRG) relativamente al territorio del Comune di Tiggiano. Inoltre, in accordo a quanto previsto dall'art. 3, 3° comma, lett. f) della L. n. 353/2000 individua le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) (le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti) e d) (i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti) nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale.

³ Art. 2. (Definizioni)

Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.

- d. Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- e. Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- f. Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- g. Gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- h. Esercire attivit, pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonch altri articoli pirotecnici;
- i. Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilit, non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivit, agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j. Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per le attivit, agrosilvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- k. Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

3. Alle Societ, di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimit, di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24/07/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

4. Ai proprietari di attivit, commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilit, (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attivit, e della sicurezza (con reperibilit, H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provveder, a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia onde consentire una migliore azione delle attivit, della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attivit,, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari della presente ordinanza, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

- 5. Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. n. 353/2000, il divieto di esercire attivit, pirotecnica,** accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonch altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potr, autorizzare attivit, pirotecniche compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attivit, , ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attivit, pirotecnica, verificher, sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospender, ovvero annuller, l'attivit, pirotecnica.
- 6. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio:** devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno 2026.
- 7. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera** il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonch della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonch dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validit, del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosit, .
- 8. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.** Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 giugno 2026 di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
- 9. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.** I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro propriet, , larga almeno cinque metri (salvo diversamente disposto dalle norme regionali), libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attivit, di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
- 10. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive** insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di

evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, e avranno cura di verificare che le procedure di emergenza siano aggiornate e rese note.

VIGILANZA E CONTROLLI

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La Polizia Locale, unitamente alle altre Forze dell'Ordine, è incaricata della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza, con facoltà, di:

- effettuare sopralluoghi;
- irrogare sanzioni amministrative;
- redigere relazioni per l'attivazione degli interventi in danno. L'Amministrazione Comunale provveder, di ufficio agli interventi necessari per la messa in sicurezza, con addebito integrale delle spese sostenute ai soggetti obbligati, ai sensi della normativa vigente;
- segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali violazioni penalmente rilevanti.

SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, l'inadempimento alle disposizioni della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- da € 5.000,00 a € 50.000,00 ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L. 353/2000 salva applicazione dell'aggravante prevista;
- nei limiti e massimi edittali previsti per ogni violazione, dall'art. 12 L.R. Puglia 38/2016⁴;
- da € 173,00 a € 694,00 per violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 Codice della Strada.

Qualora l'osservanza integri violazione di un provvedimento legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica e non sia già prevista specifica sanzione amministrativa, si applica l'art. 650 c.p.

Resta ferma la responsabilità penale nei casi di incendio, ai sensi dell'art. 423-bis c.p. e delle altre disposizioni vigenti.

INVITA

⁴ a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;

d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;

e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2.

i Cittadini, in caso di avvistamento incendio, che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- Corpo Forestale dello Stato: 1515;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco: 115;
- Polizia Municipale: 0833/531033.

AVVISA

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al (articoli 8 - 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale e sull'Albo Pretorio online, e che della stessa venga data ampia pubblicità, attraverso affissione pubblica e tutti gli strumenti ritenuti utili per la sua massima diffusione.

La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale Tiggiano - pec: poliziamunicipale.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it
- Comando Stazione Carabinieri di Corsano -pec: t37088@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ó pec: t24995@pec.carabinieri.it;
- Nucleo Forestale dei Carabinieri - pec f43456@pec.carabinieri.it
- Polizia Provinciale ó pec poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce -pec: com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Regione Puglia ó Sezione Protezione Civile pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Prefettura di Lecce -pec: protocollo.prefle@pec.interno.it
- Provincia di Lecce ó Servizio viabilit, - pec: viabilita@cert.provincia.le.it;
- Alla Regione Puglia - Servizio Protezione Civile - pec: servizioprotezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Direzione Provinciale ANAS ó pec: anas.puglia@postacert.stradeanas.it;
- ARPA Lecce ó pec: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

IL SINDACO

Dott. Giacomo CAZZATO

**Cazzato
Giacomo**

Firmato
digitalmente da
Cazzato Giacomo
Data: 2026.04.02
17:22:48 +02'00'

